CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO
Regolamento delle attività e di funzionamento

Premessa

Il presente regolamento detta la disciplina del funzionamento del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, recependo i principi contenuti nel D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, con particolare riferimento alle distinzioni effettuate, dal citato Decreto, tra funzioni di programmazione, indirizzo e controllo, la cui competenza è attribuita agli organi di governo, e funzioni amministrative e gestionali, di competenza della Direzione.

Titolo I - IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO

Capo I - Composizione, attribuzioni

Art.1 - Composizione

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è composto da n. 15 Componenti, eletti in base alle disposizioni di cui all'art. 65 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e successive modificazioni. Costituiscono cariche del Consiglio, come previsto dall'art. 66 del Decreto citato, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 2 - Attribuzioni del Consiglio

1. Le attività istituzionali demandate al Consiglio dell'Ordine Territoriale dall'Ordinamento Professionale (Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139), alla luce altresì delle novità introdotte dal "Decreto Liberalizzazioni" – D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 – e dal successivo regolamento di riforma degli Ordinamenti Professionali – D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, sono le seguenti:

- Tenuta dell'Albo e dell'Elenco Speciale.
- Tenuta del Registro dei Praticanti.
- Liquidazione delle parcelle, con spartiacque temporale al 24 gennaio 2012. Rilascio dei pareri di congruità, ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile.
- Formazione professionale continua.

2. Il Consiglio dell'Ordine costituisce l'organo di indirizzo, programmazione e controllo dell'Ente. Ad esso è attribuito il compito di definire le linee programmatiche lungo le quali dovrà svolgersi l'attività dell'Ente medesimo, individuando gli obiettivi, le aree di interesse e le priorità.
3. Il Consiglio dell'Ordine concede il patrocinio a convegni e/o manifestazioni organizzate dagli Ordini, anche di concerto fra loro, nonché ad altri enti pubblici o privati.
4. Il Consiglio dell'Ordine valuta ed approva i programmi degli eventi formativi istituzionali e non, ai fini del relativo inserimento nel programma formativo annuale.
5. Al Consiglio dell'Ordine spettano inoltre tutte le attribuzioni previste disposizioni di Legge e dagli eventuali altri regolamenti che disciplinano la vita dell'Ente.

Art. 3 - Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Ordine svolge la propria attività individuando specifiche aree di interesse in relazione alle linee programmatiche da esso stabilite ed agli obiettivi da perseguire.
2. Al fine di rendere più efficiente e snello lo svolgimento delle attività delle singole aree, il Consiglio può conferire e revocare specifici incarichi a Commissioni nominate ad hoc (costituite da Consiglieri e/o Referenti), fissando competenze e limiti dell'incarico nonché le modalità di rendicontazione.

Capo II – Delle cariche

Art. 4 - Del Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ordine; presiede il Consiglio; ne coordina ed indirizza l'attività ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dal D.Lgs. 139/2005 e da norme di Legge e regolamenti.
2. Convoca e presiede l'Assemblea Annuale degli Iscritti.
3. Provvede alla nomina, su delibera del Consiglio, dei Componenti delle Commissioni consultive e dei Gruppi di Lavoro della cui attività lo stesso Consiglio intenda avvalersi per l'esercizio della propria attività.
4. Vigila sull'attività dei Dirigenti generali e riferisce al Consiglio.
5. Partecipa alle riunioni dei Rappresentanti territoriali presso il Consiglio Nazionale ed i Coordinamenti locali.
6. Adotta, nei casi di urgenza, necessità o mera opportunità, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio nel corso della prima seduta utile.
7. Al Presidente sono delegati dal Consiglio i poteri di acquisto e di spesa, da esercitarsi nel rispetto del regolamento specificamente adottato. Sull'esercizio di tali poteri, il Presidente riferisce al Consiglio, coadiuvato dal Consigliere Tesoriere, con cadenza trimestrale

Art. 5 - Del Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, per l'ordinaria amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.
2. In caso di impedimento di entrambi, presiede le sedute del Consiglio il Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.

Art. 6 - Del Segretario

1. Il Segretario assiste il Presidente nel coordinamento dell'attività del Consiglio; controlla l'esatta e puntuale esecuzione delle delibere del Consiglio; redige, anche con l'ausilio di un incaricato, il verbale delle sedute. Tiene i rapporti con la struttura e con gli Enti ed Istituzioni presenti sul territorio, agendo nell'interesse della Categoria.
2. Nel caso di assenza o impedimento, le funzioni del Segretario sono svolte dal Consigliere più giovane per iscrizione all'Albo, fatta eccezione per i Consiglieri già titolari di cariche istituzionali.

Art. 7 - Del Tesoriere

1. Il Tesoriere vigila sulla riscossione delle entrate e sul pagamento delle spese.
2. Predispone annualmente, con il supporto del Direttore Generale, il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
3. Predispone la relazione di accompagnamento al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo.
4. Cura la pubblicazione del bilancio di previsione e del bilancio sul sito internet dell'Ordine e le relative trasmissioni al Consiglio Nazionale.

5. Illustra, all'Assemblea degli Iscritti, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, corredati della relazione dei Revisori.

Art. 8 – Del Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza, costituito da Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, rappresenta l'Ordine negli incontri istituzionali e presso gli altri Enti ed Istituzioni presenti sul territorio, con facoltà di delegare, ad uno o più Componenti del Consiglio o ad altri Referenti, le proprie funzioni.

Art. 9 – Della Delegazione dell'Ordine presso il Tribunale di Ivrea

1. La Delegazione dell'Ordine presso il Tribunale di Ivrea è costituita dal Comitato di Presidenza, con facoltà di attribuzione delle proprie funzioni ai Referenti territoriali.

Capo III – Insediamento del Consiglio dell'Ordine

Art. 10 - Seduta di insediamento

1. I Componenti del Consiglio eletti assumono l'incarico nel corso della prima seduta dell'annualità da cui decorre la nomina.
2. La prima seduta del nuovo Consiglio è convocata e presieduta dal Presidente neo-eletto.
3. Nel corso della seduta di insediamento sono nominati il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 11 - Criteri di votazione per l'elezione delle cariche

1. Le votazioni palesi per la nomina delle cariche del Consiglio procedono con il seguente ordine:
a. elezione del Vicepresidente;
b. elezione del Segretario;
c. elezione del Tesoriere.
2. Le elezioni procedono con votazioni distinte per ciascuna carica.
3. Risulta eletto, per ciascuna carica, il Consigliere che riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Capo IV – Funzionamento del Consiglio dell'Ordine

Art. 12 - Calendario delle riunioni

1. Nell'ultima riunione di ciascun anno solare, il Presidente, sentito il Consiglio, fissa il calendario delle riunioni consiliari per l'anno successivo.
2. Il calendario può essere variato ed integrato dal Presidente, sentito il Consiglio, ove ne ravvisi l'opportunità.
3. In caso di urgenza, il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può convocare sedute straordinarie, nella sede dell'Ordine od in altre sedi.
4. E' fatta salva la facoltà, da parte di almeno cinque membri del Consiglio, di richiedere ed ottenere la convocazione della seduta consiliare.
5. Nell'annualità in cui termina il proprio mandato, il Consiglio non fissa il calendario per l'annualità successiva. A tale adempimento provvederà, nel corso della prima riunione, il Consiglio neo eletto.

Art. 13 - Sede delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio si svolgono, di norma, in Torino presso gli uffici della Sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino.
2. Per motivi di opportunità, straordinari o di urgenza, il Consiglio può essere convocato in località diverse dalla sede.
3. La partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione. I Consiglieri che utilizzano i mezzi di telecomunicazione concorrono a determinare il quorum costitutivo delle riunioni ed hanno diritto al voto. Qualora nel corso della riunione siano utilizzati mezzi di telecomunicazione, i Consiglieri collegati non possono partecipare alle eventuali votazioni a scrutinio segreto ed in tal caso non concorrono neppure a determinare il quorum costitutivo.
4. I sistemi di telecomunicazione adottati devono consentire, a tutti i Consiglieri collegati, di partecipare attivamente alla discussione e di disporre e di far condividere a tutti i partecipanti gli eventuali documenti prodotti in discussione se non già precedentemente disponibili.

Art. 14 - Convocazione delle riunioni

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente che provvede a darne comunicazione a tutti i Consiglieri, mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica o PEC, agli indirizzi indicati per iscritto dai Consiglieri, da inviarsi almeno 5 giorni prima della seduta; tale preavviso può essere derogato in casi di urgenza.
2. La convocazione deve contenere le informazioni circa:
a) la data, il luogo e l'ora della seduta;
b) l'ordine del giorno della seduta;
c) la eventuale relativa documentazione di supporto.
3. Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei Componenti.

Art. 15 - Ordine del giorno

1. Il Presidente forma l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nel corso della seduta e provvede, se necessario, alla designazione di uno o più Relatori per ciascun argomento. In casi di urgenza il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può integrare l'ordine del giorno di una seduta già convocata.
2. Ciascun Consigliere può proporre al Presidente l'iscrizione, nell'ordine del giorno, di uno o più argomenti, facendo pervenire relativa istanza almeno 7 giorni liberi prima della data fissata per la seduta, al fine di consentire la corretta formazione dell'ordine del giorno.
3. Qualora, per motivi di opportunità, o perché pervenuta successivamente al termine fissato, il Presidente ritenga di non accogliere la richiesta avanzata dal Consigliere, egli provvederà a sottoporre, alla valutazione del Consiglio, l'opportunità di inserirla nel primo ordine del giorno utile.

Art. 16 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Nel corso della seduta del Consiglio gli argomenti sono trattati secondo l'iscrizione nell'ordine del giorno.
2. Il Presidente, su richiesta del Relatore interessato o ravvisandone l'opportunità, può disporre che la trattazione di un argomento venga anticipata o posticipata rispetto all'ordine stabilito.
3. Alle sedute del Consiglio partecipa il Direttore dell'Ente, il quale relaziona sui temi di competenza.
4. Alle sedute del Consiglio è invitato a partecipare il Collegio dei Revisori.

Art. 17 - La trattazione degli argomenti

1. La trattazione dell'argomento all'ordine del giorno è effettuata dal Relatore designato e l'esposizione del Relatore deve terminare con la proposta di delibera e con l'indicazione, ove richiesto, dell'eventuale impegno di spesa. A seguito della proposta di delibera il Presidente dà la parola ai Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta.
2. Gli interventi dei Consiglieri non possono superare la durata massima di cinque minuti e nessun Consigliere può intervenire nuovamente fintantoché non si siano espressi tutti gli altri Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta.
3. E' facoltà del Presidente, ovvero suo obbligo se ne fanno richiesta tanti Consiglieri che costituiscono la maggioranza dei presenti, disporre, per argomenti di particolare rilevanza, una ulteriore tornata di interventi per i quali, ricorrendone il caso e fatte salve eventuali repliche, fisserà nuovi limiti di tempo in termini necessariamente più contenuti.
Complessivamente gli interventi di ciascun Consigliere, in ciascuna seduta di Consiglio e per ciascuna tematica posta all'ordine del giorno, non potranno superare gli otto minuti.

Art. 18 - Le deliberazioni del Consiglio

1. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
2. A cura del Consigliere Segretario viene tenuto un libro verbali vidimato, per l'annotazione, in ordine cronologico e con progressione numerica, delle delibere consiliari.
3. Prima di iniziare la discussione su ciascun punto all'ordine del giorno ogni Consigliere deve rendere nota la sua posizione di conflitto di interesse con riferimento al punto in trattazione
4. Il Consigliere che versa in tale situazione, pur presente in sala, è obbligato ad astenersi dalla discussione e dalla votazione sul punto.
5. I Consiglieri in conflitto di interessi concorrono a formare il quorum costitutivo della riunione ma sono esclusi dal computo del quorum deliberativo.

Art. 19 - Verbalizzazione delle sedute

1. Il Consiglio, ove ne ravvisi la necessità e per le udienze che prevedono audizioni esterne, per le quali sia richiesta una verbalizzazione puntuale, può avvalersi di sistemi di registrazione.
2. Le sedute del Consiglio sono verbalizzate in forma sintetica sotto la responsabilità del Consigliere Segretario che ne dispone l'archiviazione avvalendosi della struttura di staff che svolge le attività di segreteria del Consiglio, dopo la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario.
3. Nel verbale è riportata la sintesi dei lavori della riunione, l'indicazione degli argomenti trattati e l'elenco delle deliberazioni sottoposte a votazione nel corso della seduta. Le deliberazioni sono riportate indicandone il Relatore, l'argomento/titolo, l'esito della votazione con specifica indicazione dei voti favorevoli, contrari ed astenuti.
4. Prima della trascrizione la bozza del verbale è inviata, via mail, ai Consiglieri presenti alla seduta, al fine di acquisire a stretto giro eventuali correzioni; il testo sarà oggetto di approvazione nel corso della prima adunanza consiliare successiva.

Capo V – Disposizioni generali

Art. 20 - Indennità

1. L'attività dei Consiglieri è svolta a titolo gratuito.

2. Ciascun Consigliere, con onere a proprio carico, è tenuto alla stipula di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'incarico istituzionale.

Titolo II – DEGLI ORGANI CONSULTIVI

Art. 21 – Commissioni istituzionali

Le Commissioni istituzionali, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività demandate al Consiglio dell'Ordine dall'Ordinamento Professionale - D.Lgs. 139/2005 - quali la Commissione Tenuta dell'Albo e dell'Elenco Speciale, la Commissione Tirocinio Professionale, la Commissione Liquidazione Parcelle e Rilascio Pareri di Congruità, la Commissione per i rapporti con il Consiglio di Disciplina, la Commissione Formazione Professionale Continua, nonché le Commissioni Pari Opportunità ed Antiriciclaggio, sono espressione diretta o indiretta del Consiglio dell'Ordine e da esso dipendono.

Titolo III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 20 giugno 2023